

**ETS ED ENTI NON COMMERCIALI**di **ELLIS BOTTAZZO****Comitati ETS con personalità giuridica**

*La circolare del Ministero del Lavoro 26.03.2025, n. 5 ha definitivamente chiarito che anche i comitati, se iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), possono acquisire la personalità giuridica secondo la procedura di cui all'art. 22 del Codice del Terzo settore.*

Il comitato è un'organizzazione di persone che promuovono il perseguimento di uno scopo altruistico, generalmente mediante la raccolta pubblica di fondi, ed è regolato dall'art. 39 e ss. c.c.

Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono **responsabili personalmente e solidalmente** della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato. Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte.

**L'acquisizione della personalità giuridica** consente ai comitati di separare il patrimonio personale dei componenti da quello dell'ente, limitando quindi i rischi derivanti dalle attività svolte.

Chiarito che il comitato, anche privo di personalità giuridica, può essere iscritto al Runts secondo l'art. 4, c. 1 D.Lgs. 117/2017, **va chiarito se e come i comitati possono acquisire la personalità giuridica.**

È sicuramente applicabile la procedura di acquisizione della personalità giuridica contenuta nel D.P.R. 361/2000, ma resta da capire se sia applicabile la procedura di cui all'art. 22 D.Lgs. 117/2017, riservata ai soli enti del Terzo settore. Il dato letterale dell'art. 22 del Codice del Terzo settore, che fa riferimento esclusivamente alle associazioni e fondazioni, a differenza di quanto rinvenibile nella formulazione dell'art. 1, c. 1 D.P.R. 361/2000, la quale proprio ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica prende espressamente in considerazione altresì le *"altre istituzioni di carattere privato"*, sembrerebbe portare a escludere l'applicabilità ai comitati del procedimento previsto all'art. 22. Al contrario, la circolare del Ministero del Lavoro n. 5/2025 ritiene applicabile ai comitati la procedura di cui all'art. 22, con un patrimonio minimo pari a 30.000, esattamente come per le Fondazioni.

Chiaramente la procedura è applicabile ai soli comitati iscritti al Runts, per tutti gli altri, si applicherà la procedura alternativa di cui al D.P.R. 361/2000.

**Ma quali sono le conseguenze dell'iscrizione al Runts e dell'eventuale ottenimento della personalità giuridica?**

In tema di obbligatorietà, per i comitati di nuova iscrizione al Runts, sicuramente lo statuto andrà rivisto secondo le norme del D.Lgs. 117/2017. Inoltre, il comitato iscritto deve redigere e depositare il bilancio secondo le norme dell'art. 13 D.Lgs. 117/2017 e utilizzare gli schemi di bilancio di cui al D.M. 5.03.2020.

Il comitato, sempre iscritto al Runts, che abbia acquisito la personalità giuridica non potrà avvalersi del cd. bilancio *"per cassa"* (mod. D - D.M. 5.03.2020), ma dovrà necessariamente redigere il bilancio con stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, per effetto delle modifiche introdotte con la L. 104/2024.

**E l'organo di controllo?** Secondo l'art. 30 D.Lgs. 117/2017, nelle fondazioni del Terzo settore deve sempre essere nominato un organo di controllo, anche monocratico, mentre nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 150.000 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 300.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 7 unità.

Il Comitato non è però né una fondazione né un'associazione, è un ente definito autonomamente del Codice Civile. L'analogia con il patrimonio minimo imposto per le Fondazioni in caso di ottenimento di personalità giuridica potrebbe portare a pensare all'obbligatorietà anche per i comitati della nomina dell'organo di controllo indipendentemente dai requisiti dimensionali.